

17434 'O 8 APR 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Al Sindaco Al Presidente del Consiglio All'Assessore al Bilancio SEDE

RELAZIONE

Con la presente, s'intende ulteriormente relazionare le SS.LL. in ordine alle circostanze che hanno determinato il ritardo nell'approvazione della rimodulazione/riformulazione del Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale da parte del Consiglio comunale. Circostanze segnatamente legate all'impossibilità di raccogliere in tempo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti da allegare alla relativa proposta per l'organo consiliare, e ciò a causa della prolungata assenza di tale Collegio dal 7 luglio 2016 al 5 ottobre 2016.

Va precisato, in particolare, che tale prolungata assenza dell'organo e vacatio delle relative funzioni, hanno avuto una serie di ragioni sostanzialmente non riconducibili a responsabilità all'interno dell'Ente stesso. Va infatti rilevato quanto segue:

- che la prolungata vacatio è stata determinata da un complesso di circostanze e problematiche che hanno accompagnato la nomina del nuovo Collegio, essenzialmente legate alla nuova procedura di nomina dell'organo, che per la prima volta è stata introdotta nella Regione Siciliana dall'art. 10 della L.R. 17.03.2016 n.3. Tale norma detta a tal fine una nuova disciplina in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L.n. 148/2011, disciplina che ha introdotto anche in Sicilia il principio della scelta dei revisori mediante sorteggio da un elenco di soggetti, formato dai professionisti che, rispondendo ad apposito avviso, sono stati riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità;
- che la nuova procedura, intanto, a differenza della precedente, ha imposto tempi notevolmente più lunghi, determinati in particolare dalla nuova necessità introdotta, di pubblicare l'avviso di selezione dei soggetti da ammettere a sorteggio sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, pubblicazione prevista per 30 giorni, cui vanno aggiunti gli ulteriori giorni rispetto alla data di richiesta necessari all'ufficio pubblicazioni della GURS per avviare tale pubblicità, termine che di fatto ha quasi raddoppiato quello mensile;
- che poi, nello specifico, oltre al dato temporale da scontare, le maggiori difficoltà della nuova norma regionale attenevano ad una sua formulazione palesemente inadeguata, perché discrasica rispetto alla normativa nazionale, che tuttavia veniva espressamente richiamata attraverso il preciso riferimento alle linee guida in materia, dettate dalla stessa

legge nazionale e dal suo regolamento di esecuzione parimenti citato (D.M. n.23 del 15.02.2012); inadeguatezza da subito riconosciuta da tutti gli addetti ai lavori e successivamente dallo stesso legislatore regionale attraverso la radicale riforma della predetta norma, introdotta, a distanza di pochi mesi, dall'art.6 della L.R. 11.08.2016 n.17, entrata in vigore il 17.09.2016;

- e che tali difficoltà hanno imposto una complessa attività di elaborazione degli avvisi per la partecipazione alla procedura di selezione dei soggetti ammessi al sorteggio per la copertura dei posti di revisore dell'Ente. Elaborazione risultata assai ardua per la difficoltà di conciliare nella lex specialis dell'avviso: lo spirito della norma e dei suoi riferimenti normativi nazionali; l'esigenza di garantire che l'Ente potesse scegliere i propri revisori fra professionisti di provata competenza ed esperienza (fattori essenziali per un organo di fondamentale importanza nella vita amministrativa dell'Ente stesso); l'esigenza di non veder penalizzati i professionisti residenti nella Regione (fattore successivamente garantito, infatti, dalla predetta riforma della norma, che nella sua prima stesura violando il principio di reciprocità con i professionisti di altre regioni rischiava di vedere impugnata la procedura stessa, e comunque di vederne contestata la legittimità, aprendo il fronte di un possibile contenzioso che ne avrebbe ulteriormente allungato i tempi;
- che la ponderazione di tali esigenze ha reso necessaria la modifica, con provvedimento n.1608 del 21.06.2016, della prima versione dell'avviso, già adottata con provvedimento n.1459 del 06.06.2016, ancor prima della pubblicazione sulla GURS dell'avviso stesso;
- che alle suddette difficoltà ed ai termini che esse hanno fatto scontare si è poi aggiunto l'ulteriore ritardo nella conclusione della procedura di predisposizione dell'elenco dei soggetti ammessi al sorteggio dei revisori, ritardo conseguito ad un problema del sistema informatico dell'Ente, che ha oscurato alcune domande di aspiranti revisori, che pur essendo pervenute via pec nei termini prescritti, non erano tuttavia segnalate dal sistema informatico. Per cui, appurata l'esistenza di ulteriori domande non prese in considerazione, si è reso necessario procedere alle correlate verifiche e verbalizzazioni e alla riadozione dei provvedimenti che hanno concluso la procedura di selezione ed approvato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi a sorteggio;
- che in tal modo, rispetto ad una procedura, avviata con provvedimento n.1459 del 6.6.2016, modificata con provvedimento n. 1608 del 21.06.2016, che ha registrato la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURS n. 25/2016 dal 24.06.2016 al 24.07.2016, conclusa con provvedimento n. 2085 del 12.08.2016, rettificato con successivo provvedimento n. 2286 dell'8.9.2016 e ulteriore provvedimento n. 2304 del 12.09.2016, il Sindaco è stato in condizione di trasmettere al Presidente del Consiglio la proposta deliberativa, corredata dall'elenco dei soggetti ammessi a sorteggio, per la nomina del Collegio dei Revisori dell'Ente, solo con atto n. 44895 del 12.09.2016;
- che perciò, dopo che tale proposta raccoglieva il parere positivo dell'apposita commissione consiliare, lo stesso Presidente sottoponeva tale proposta all'Assemblea, che nella seduta del 19 settembre l'approvava, individuando la terna dei nuovi revisori dell'Ente;
- che in data 21.09.2016 veniva quindi pubblicata la relativa delibera, C.C. n. 84 del 19.09.2016, che in data 26.09.2016 è stata notificata via pec dal Segretario Generale dell'Ente ai revisori nominati, in uno allo schema di dichiarazione di accettazione e di insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità;
- che l'insediamento dell'organo di revisione è avvenuto solo il 5 ottobre u.s., data dalla quale tale organo si è pertanto immesso di fatto nelle sue funzioni e può fornire all'Ente i

propri pareri, tra cui quello relativo alla proposta di rimodulazione/riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Va altresì sottolineato che, i circa quattro mesi che la procedura ha dovuto scontare, con correlata vacatio delle funzioni dell'organo di revisione, se da un lato sono ascrivibili ad una serie di "fatti" per lo più imprevedibili e ineluttabili, come ad esempio il blocco del sistema telematico, sono tuttavia riconducibili – soprattutto - alla nuova normativa che disciplina la scelta del Collegio dei Revisori nella Regione Siciliana dal marzo 2016.

Si ricorda, infatti, che nella vigenza la disciplina previgente all'art. 10 della L.R.n.3 del 17.03.2016 (art. 234 del TUEL e ss.mm.ii.), prevedeva una nomina dei tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente attraverso una procedura estremamente semplificata che scontava quale unico termine procedurale dilatorio, esclusivamente quello legato alla pubblicazione – per i canonici 10 giorni – dell'avviso che a tutti i soggetti interessati che ne avevano titolo (iscritti all'Albo dei Revisori o all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili), di esprimere la propria disponibilità. Cosicché il Consiglio "subito dopo" lo scadere di tale brevissimo termine, arebbe potuto deliberare la nomina del nuovo collegio scegliendone i tre componenti tra quanti avessero dichiarato tale disponibilità o – anche – tra chiunque altro fosse iscritto ai predetti Albi.

Così non è più stato con l'art. 10 della L.R. 3/2016, giacché la norma, come concepita, non fissava alcun preciso parametro temporale da rispettare, specie per l'avvio e la conclusione della procedura stessa.

A ciò si aggiungeva che la nuova normativa, non prevedeva alcuno dei criteri dettati dalla normativa nazionale per garantire l'individuazione di figure professionalmente qualificate, per cui, per ottenere lo stesso risultato di una valida selezione professionale, il funzionario siciliano doveva assumersi la responsabilità di un bando spesso contestato perché non aderente al pessimo dettato letterale della norma regionale siciliana.

Tutto questo faceva si che la procedura introdotta dalla suddetta norma regionale doveva scontare, di regola, circa 90/100 giorni di "tempi tecnici" per l'avvicendamento dei componenti del Collegio dei Revisori, con una vacatio dell'organo più che probabile, ed anche prolungata, come appunto registratori nell'occasione.

E che ciò fosse ricollegabile ai difetti della disciplina dettata dal predetto art. 10 della L.R.n.3 del 17.03.2016, emerge chiaramente dal successivo intervento dello stesso legislatore siciliano che, a distanza di "solo" cinque mesi, con l'art. 6 della L.R. 11.08.2016 n. 17, pubblicata nella GURS n. 38 del 2/9/2016, introduceva una nuova disciplina nella nomina del Collegio dei Revisori, che sovvertiva totalmente la precedente disciplina dell'art. 10 della L.R. n.3/2016, prevedendo in particolare :

- a) più puntuali criteri di scelta dei professionisti da ammettere alla selezione mediante sorteggio, criteri che, al pari di quanto previsto dalla normativa nazionale, richiedevano requisiti di partecipazione che garantissero di selezionare figure dotate di quelle professionalità necessarie ad un organo tanto importante;
- b) dei tempi chiari, contingentati e perentori, che di fatto non fanno più rischiare alcuna vocatio dell'organo: infatti la nuova disciplina impone (comma 3, dell'art. 6 della L.R.17/2016) che la procedura di rinnovo sia avviata almeno due mesi prima della scadenza del Collegio uscente e che il sorteggio del Consiglio avvenga entro 45 giorni successivi alla data di scadenza, ossia entro lo stesso termine della sua possibile prorogatio a termini di legge.

In sintesi, con la nuova norma, i tempi tecnici della procedura – 90/100 gg.- sono ampiamente previsti e ricompresi nei 105 gg. chela stessa norma fissa tra l'avvio e la conclusione della procedura di avvicendamento.

Quanto sopra dimostra come e perché entro il 30/09/2016 non sia stato possibile acquisire un parere del Collegio dei revisori sulla proposta di rimodulazione/riformulazione del Piano di riequilibrio.

Ma va anche sottolineato che, a differenza di quanto stranamente affermato nella delibera n.70/2017 della Corte dei Conti, quel parere era necessario, e che la documentata impossibilità di acquisirlo non consentiva in alcun modo di portare la proposta all'esame del Consiglio.

Infatti, pur con il dovuto rispetto per la pronuncia della Corte dei Conti, il dettato della norma di riferimento (art. 243 bis, comma 5, del D. Lgs 267/2000), prevede in maniera chiarissima che il Consiglio può esprimersi in una proposta relativa ad un Piano riequilibrio finanziario pluriennale solo se questo è "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario".

Tale parere è, quindi, obbligatoriamente richiesto per legge, ed è quindi chiara condizione di legittimità della proposta sottoposta al Consiglio, che pertanto concorre sicuramente alle verifiche propedeutiche di cui è competente il soggetto che predispone la proposta e gli atti che la corredano e che è tenuto anche a rendere, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, il parere di regolarità tecnica, che – si ricorda – deve attestare che la proposta sia perfettamente istruita anche sotto il profilo del rispetto delle norme che disciplinano la materia (tra cui rientrano senz'altro le citate previsioni dell'art. 243 bis, comma 5, del TUEL).

In definitiva, l'assenza del parere dei Revisori avrebbe inficiato l'atto al punto da non permettere di esprimere neppure il parere di regolarità tecnica, che nella proposta al Consiglio postulava una verifica ulteriore (la verifica appunto della presenza del parere dei revisori) rispetto a quella che ha consentito l'approvazione della rimodulazione/riformulazione da parte della Giunta Comunale.

Questo è quanto ritiene lo scrivente sulla questione del ritardo che non ha consentito di sottoporre la proposta della rimodulazione/riformulazione al Consiglio comunale entro il termine del 30 settembre 2016.

Quanto poi agli ulteriori rilievi che conducono la Corte dei Conti a ritenere che lo strumento della ratifica consiliare non consentisse di far salva la sostanziale adozione del Piano rimodulato nel termine di legge, pur nel pieno rispetto del giudice contabile, e della dotta motivazione di tale posizione, purtuttavia si ritiene che, trattandosi di questione di diritto amministrativo su cui le posizioni sono varie, laddove questa venisse contestata con argomenti altrettanto plausibili, potrebbe anche registrare valutazioni e decisioni di segno contrario a quelle espresse dalla deliberazione n. 70/2017 della Corte dei Conti siciliana, cosa su cui l'Amministrazione potrà fare le sue valutazioni.

La presente si rimette pertanto alle SS.LL. per quanto di loro competenza.

Il Segretario Generale Giampiero Bella